



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 relativa all'Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane"; il cui art. 1, al comma 1, dispone che *«è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali»* e al comma 6 prescrive che *«nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»*

CONSIDERATO che la richiamata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all'art. 13, comma 1, come modificato dall'art.1 della legge regionale 20 novembre 2014, n.26, che *«nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, n.56, da commissari straordinari ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»*

RICHIAMATI il D.P. nr.410/S.G./Serv.1 dell'1 dicembre 2014 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio di **CALTANISSETTA** fino all'insediamento degli Organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane e, comunque non oltre il termine indicato al comma 145 dell'art.1 della Legge 7 aprile 2014, nr.56, ossia l'8 aprile 2015 e il **D.A. nr. 92 del 8 aprile 2015** con cui, prendendo atto della cessazione di tale Commissario Straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ai sensi degli artt.24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, nr.44 e s.m.i., per garantire la continuità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale. n.8 del 10 aprile 2015 recante "Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali" il cui art.1 dispone che " *Nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio*

11587
REGIO

2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art 145 della l.r. 15 marzo.1963, n. 16, come modificato dall'art.1 della l.r. 50/1977, dall'art. della l.r.111/1984, sostituito dall'art.14, comma 2 della l.r. 30/2000 e integrato dall'art.28, comma 2 della l.r. 20/2003 e dall'art.2 della l.r. 26/2014;

RILEVATA, quindi, la necessità di dovere nominare, presso il Libero Consorzio di **CALTANISSETTA**, nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2015, un Commissario Straordinario per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi in premessa specificati, di nominare, presso il Libero Consorzio di **CALTANISSETTA**, nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il **31 luglio 2015**, ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con l.r. 15.03.1963, nr.16 e s.m.i., il Sig./Dott.

ROSARIA BARRESI
qualifica DIRIGENTE GENERALE

Commissario Straordinario per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali.

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 24 APR. 2015

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Dr. Ettore Leotta
Ettore Leotta

D'ordine
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
On.le Rosario Crocetta
Il Vice Presidente
Rosario Crocetta